

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2140

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO RAFFAELE, CARIA, D'ANGELO, DI DONATO, DE LORENZO

Presentata il 12 gennaio 1988

Istituzione del tribunale di Nola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Napoli, eletta dalla storia a capitale del Mezzogiorno, ha il privilegio di essere sede di un unico tribunale con giurisdizione sull'intera provincia.

Peraltro, l'evoluzione dei tempi ha prodotto un aumento della domanda di giustizia che è direttamente proporzionale alla proliferazione delle esigenze contemporanee, all'insorgenza di fattispecie nuove, alla recrudescenza della criminalità e all'incremento demografico. Il che non consente più alla città di Napoli di conservare il privilegio anzidetto.

È vero che la crisi della giustizia interessa l'intero territorio italiano, ma essa è particolarmente evidente a Napoli, verosimilmente a causa della attività criminosa, organizzata e non, di parte della popolazione e della peculiare litigiosità partenopea, correlate al numero degli abitanti che grava sul territorio della circoscrizione del tribunale di Napoli.

Secondo le statistiche risalenti al 1981 la provincia di Napoli ha una popolazione di circa tre milioni di abitanti distribuita sul territorio di 94 comuni, ripartito in 24 mandamenti pretorili. In particolare la sola città di Napoli ha una popolazione di 1.300.000 abitanti circa. Tanto posto, se si considera che il tribunale è giudice di primo grado per i procedimenti di sua competenza e giudice di appello per i procedimenti civili definiti dalle preture, ben si giustifica la pendenza di oltre 30.000 processi civili e 20.000 penali.

Bisogna inoltre tenere conto dell'attività non contenziosa del tribunale stesso che si estrinseca nel rilascio di certificazioni, autorizzazioni, ammortamenti, copie, ecc. La necessità di ottenere tutti questi servizi richiama l'utente da ogni parte della provincia. È naturale, quindi, che la considerevole affluenza di pubblico e di richieste da evadere provochi inevitabil-

mente un disservizio dal quale dipende la perdita di credibilità dell'amministrazione. Tutto quanto va inquadrato, poi, nel costo che grava l'utente in termini di tempo, di percorrenza di lunghe distanze, di inevitabile sacrificio di giornate lavorative e nell'inspiegabile allungamento dei tempi tecnici necessari per un'adeguata risposta di giustizia.

Un identico problema è già stato risolto a Roma, Firenze, Milano, Torino, Palermo con la istituzione di tribunali supplementari come quelli di Civitavecchia e Velletri, Prato, Lodi e Monza, Pinerolo e Ivrea, Termini Imerese che hanno assunto parte del carico dei tribunali ubicati nel capoluogo metropolitano. Soluzione analoga si ritiene necessaria per il tribunale di Napoli.

La istituzione di un nuovo tribunale si appalesa, peraltro, basata sugli stessi motivi che hanno indotto il legislatore a ridimensionare la Corte di appello di Napoli con la istituzione di quella di Salerno. La determinazione non dà luogo ad eccessivi problemi. Si ritiene fondato proporre che il nuovo tribunale abbia giurisdizione sulla fascia dell'entroterra napoletano mentre quello esistente conservi la giurisdizione sulla fascia costiera. In termini concreti la circoscrizione del tribunale di Napoli comprenderà i mandamenti di Capri, Casoria, Castellammare, Gragnano, Ischia, Marano, Napoli, Napoli-Barra, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Sorrento, Torre Annunziata e Torre del Greco; quelli di Acerra, Afragola, Cicciano, Frattamaggiore, Marigliano, Nola, Ottaviano, Pomigliano, Sant'Anastasia saranno ricompresi nella giurisdizione del nuovo tribunale.

La proposta suddivisione dei mandamenti non è stata operata a caso, né determinata da fatti emotivi. In primo luogo si è tenuto conto della ubicazione geografica e della estensione territoriale; in secondo luogo della necessità di ottenere una giurisdizione univoca per fattispecie analoghe.

È di tutta evidenza che la fascia costiera presenti problematiche giuridiche di natura diversa da quella interna. Per

avere la esatta percezione della inderogabilità della ripartizione proposta basti pensare che la sola esistenza del mare territoriale rende possibile la perpetuazione di reati sulla fascia costiera che hanno natura ben diversa da quelli che si registrano nell'entroterra ed impone alla città una economia spiccatamente marittima gestita da società di navigazione che hanno sede nella fascia costiera e sono tra loro collegate.

Si può, quindi, sostenere con tranquillità che la suddivisione delle circoscrizioni è determinata dalle medesime norme di procedura civile e penale che fissano la competenza per territorio, valutate attraverso l'ottica della unità ed univocità di giurisdizione per fattispecie analoghe. Ciò posto, resta da affrontare il problema della localizzazione del nuovo tribunale. In merito si ritiene che essa debba scaturire, quasi per automatismo, da una obiettiva analisi della posizione geografica, della rete stradale, ferroviaria, e da considerazioni logiche dei fattori ambientali ed operativi.

Dal punto di vista geografico, la città di Nola appare il comune più idoneo. Esso è equidistante dai centri dell'entroterra a confine della fascia costiera. Inoltre, la zona del nolano rappresenta approssimativamente il centro del pentagono irregolare i cui vertici si identificano con le città di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

La considerazione è utile laddove si valuti la utilità che deriverà, dalla facilità di collegamento della nuova struttura con tutti i capoluoghi delle province campane, agli operatori delle province stesse che hanno necessità di servirsi della giustizia napoletana; bisogno che, pur non essendo frequente, va tenuto nella adeguata considerazione nell'ambito di una valutazione globale della convenienza di scelta.

La disamina della rete stradale dà, poi, risultati favorevoli alla localizzazione proposta in quanto il nolano è collegato con l'asse autostradale Milano-Napoli e Salerno-Reggio Calabria, assi ai quali si raccorda la rete autostradale delle pro-

vince di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta; ed è collegata, altresì, con la fascia costiera tramite la vicina tangenziale di Napoli e l'autostrada Napoli-Salerno.

In merito, poi, alla considerazione ambientale vista sotto il profilo della economia che caratterizza il luogo che si propone va rilevato che il nolano è il centro di un considerevole territorio originariamente ad economia agricola che, anche per i benefici di legge, si è trasformata in economia mista e cioè agricola ed industriale con prevalenza della seconda.

Nell'ambito del profilo logistico Nola ha la pretura, l'ufficio del registro, quello distrettuale delle imposte, la stazione dei carabinieri, il nucleo di polizia giudiziaria, il commissariato della polizia di Stato, la caserma della guardia di finanza, il distaccamento di polizia stradale, il corpo dei vigili urbani, il carcere

mandamentale, agenzie delle maggiori banche e compagnie assicurative, ben cinque uffici postali con servizio fonotelegrafico, l'ufficio provinciale del lavoro ecc.: strutture tutte indispensabili per la corretta funzionalità del servizio giudiziario.

Da un esame approfondito il comune di Nola è apparso, pertanto, il più idoneo perché dispone di gran parte delle infrastrutture necessarie per il nuovo ufficio; non necessita di raccordi con la rete autostradale e ferroviaria ed è già munito di presidi ausiliari. Ha, inoltre, un agglomerato urbano ben servito ed attrezzato con la più ampia disponibilità di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, presidi sanitari pubblici e privati ecc. da permettere a magistrati, professionisti e funzionari di poter stabilire ivi la loro residenza con la prospettiva di una vita decorosa ed agevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Napoli è istituita in Nola una sede del tribunale il cui circondario comprende i mandamenti delle preture di Acerra, Afragola, Cicciano, Frattamaggiore, Mariigliano, Nola, Ottaviano, Pomigliano, Sant'Anastasia.

ART. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Nola, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento del tribunale.

ART. 3.

1. Gli affari civili e penali, pendenti davanti al tribunale di Napoli alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Nola e rientranti, per ragioni di territorio, nella competenza di quest'ultimo, restano attribuiti alla cognizione del tribunale di Napoli.